

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

Assoluzione

Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**

**Quantum: -**

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Effettuando in orario notturno, in assenza di luce artificiale e di cinture di sicurezza, le operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all'estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta file, perdeva l'equilibrio, precipitando da una altezza di m.3,15 al suolo.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

Il soggetto nominato RSPP si trova in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli tra gli altri l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare. Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poichè l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui, tanto è vero che il decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi. Orbene, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, il RSPP può, ancorchè privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

**Note:**

**Esito:** Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

**Anno:** 2009

**Numero:** 1834

**Sezione:** IV

cod. 81

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*